

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 4 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. n. 259 del 5 ottobre 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 35 dell’11 febbraio 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 72 del 29 marzo 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cereali non trasformati > individuata all’art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Genova, La Spezia, Savona e Imperia coordinate da Unioncamere Liguria e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico in capo al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto del 28 gennaio 2008 e già confermato con decreto del 15 marzo 2011 al Consorzio di tutela Basilico

Genovese DOP, con sede in Genova, Villa Doria Podestà, via Prà n. 63, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”.

2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 luglio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 182).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

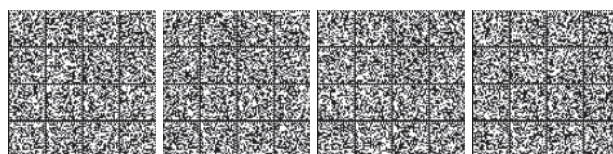
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;



Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonché le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, recante «ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

Vista la nota del Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno del 28 marzo 2014, con cui quest'ultimo ha chiesto la proroga del termine fissato dall'articolo 1, comma 6, della sopra citata ordinanza n. 57/2013 per la chiusura della contabilità speciale al medesimo intestata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Sentito il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5128, già intestata al Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima ordinanza n. 87/2013, è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 luglio 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 183).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013 è stata estesa di ulteriori novanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 è stato integrato di 1,3 milioni di euro;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di centoventi giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di sessanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui, a fronte della richiesta di integrazione delle risorse finanziarie pari a 21 milioni di euro, è stato disposto un primo stanziamento di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lette-

